Forum di QUADERNI COSTITUZIONALI
RASSEGNA
ISSN 2281-2113

Recensione a P. Bianchi, *Parlamentarismi nordici*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, pp. 1-314

GIULIO SANTINI*

Maggiori informazioni disponibili all'indirizzo: https://editorialescientifica.it/prodotto/parlamentarismi-nordici/.

Data della pubblicazione sul sito: 7 settembre 2026

Suggerimento di citazione
G. SANTINI, *Recensione a P. Bianchi,* Parlamentarismi nordici*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, pp. 1-314*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2, 2026. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it

* Dottorando di ricerca in Diritto nella Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento "Sant'Anna" di Pisa. Indirizzo mail: giulio.santini@santannapisa.it.

© Forum di Quaderni Costituzionali | 2, 2026
ISSN 2281-2113

1. Nella manualistica corrente in lingua italiana, relativa alla materia del diritto costituzionale comparato, sono oggetto di approfondimento, per lo più, quelle esperienze che hanno rappresentato un paradigma costante per definire il sistema italiano, lungo l'abbondante secolo e mezzo trascorso dall'Unificazione. Il giurista della Penisola, pertanto, si forma entrando in contatto con alcuni ordinamenti caratteristici, il richiamo ai quali consente di individuare, all'interno della forma di Stato democratico-costituzionale, degli idealtipi di tipo di Stato e di forma di governo. È il caso, naturalmente, della Francia, della Gran Bretagna, della Germania, della Svizzera, degli Stati uniti; a cui molti testi aggiungono la Spagna, il Belgio, l'Austria[1]. Ma questo novero di Stati non esaurisce la rosa delle famiglie giuridiche del mondo occidentale: sullo sfondo rimangono diverse altre realtà, forse più neglette, ma non meno interessanti e decisive per comprendere i formanti della liberaldemocrazia nel quadro del costituzionalismo del XXI secolo.

Tra esse, un posto di riguardo è certamente da riconoscere agli ordinamenti della tradizione nordica. Si tratta di un gruppo di Paesi che può essere definito in relazione a caratteristiche di omogeneità geografica, culturale e storica, ma anche giuridica, che comprende i territori già associati, per più di un secolo, nell'Unione di Kalmar (1397-1523): la Svezia, la Norvegia, la Finlandia, la Danimarca e l'Islanda[2]. Stati che oggi sono riuniti nel Consiglio nordico (fondato nel 1952) e nel Consiglio dei ministri nordico (istituito nel 1971)[3] e che condividono larghi o larghissimi tratti di storia comune: l'Islanda unita alla

[1] Per uno spoglio della letteratura corrente, cfr.: P. CARROZZA, A. DI GIOVINE, G.F. FERRARI (a cura di), *Diritto costituzionale comparato*, Laterza, Roma-Bari, 2014; G. DE VERGOTTINI, *Diritto costituzionale comparato*, Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2022; A. DI GIOVINE, A. ALGOSTINO, F. LONGO, A. MASTROMARINO, *Lezioni di diritto costituzionale comparato*, Le Monnier Università, Milano, 2017; T.E. FROSINI (a cura di), *Diritto pubblico comparato. Le democrazie stabilizzate*, Il Mulino, Bologna, 2022; F. FURLAN, S. GIANELLO, M. IACOMETTI, C. MARTINELLI, G.E. VIGEVANI, M.P. VIVIANI SCHLEIN, *Costituzioni comparate*, Giappichelli, Torino, 2022; G. MORBIDELLI, M. VOLPI, G. CERRINA FERONI, *Diritto costituzionale comparato*, Giappichelli, Torino, 2024; L. PEGORARO, A. RINELLA, *Sistemi costituzionali*, Giappichelli, Torino, 2024.

[2] La regina Margherita I di Danimarca riunì, il 17 giugno 1397, le tre corone di Danimarca, Norvegia e Svezia sotto la dinastia degli Ulfingi. Dopo il 1412, si avvicendò la casa di Oldemburgo. Tra alterne vicende, l'unione si protrasse fino alla ribellione svedese, culminata con l'elezione al trono di Gustavo I Vasa, il 6 giugno 1523.

[3] Si tratta di organi, rispettivamente, di cooperazione interparlamentare e intergovernativa, intorno alle quali si articola la cooperazione nordica, i cui capisaldi sono definiti dal trattato di Helsinki del 1962, più volte revisionato (da ultimo, nel 1996).

Norvegia dal 1262 al 1814 e, successivamente, alla Danimarca, fino al 1944[4]; la Danimarca e la Norvegia unite dal 1523 al 1814[5]; la Svezia unita alla Norvegia dal 1319 al 1343 e, poi, dal 1814 al 1905[6]; la Finlandia unita alla Svezia dal XII secolo fino al 1809[7]. Senza dimenticare le tre significative esperienze di autonomia in territori dotati di larghe prerogative di autogoverno (in Stati che, per il resto, sono tutti di tipo unitario): la Groenlandia e le Isole Fær Øer sotto la sovranità danese[8]; le Isole Åland sotto quella finlandese[9].

[4] L'Islanda fu assorbita dal Regno di Norvegia nel XIII secolo, e ne seguì le sorti, compresa l'unificazione alla Danimarca, fino al 1814, quando, con il trattato di Kiel, sottoscritto all'esito della Guerra della Sesta coalizione, la Corona di Copenaghen cedeva alla Svezia il Regno di Norvegia, escluse però le dipendenze atlantiche della Groenlandia, delle Fær Øer e, appunto, dell'Islanda. Quest'ultima sarebbe diventata indipendente il 1° dicembre 1918, mantenendo come sovrano il re di Danimarca nell'ambito di un accordo di associazione, fino a che, occupata la controparte dai tedeschi, il Paese non riprese il controllo della propria politica estera e di difesa (9 aprile 1940) e instaurò un regime repubblicano, all'esito di un plebiscito (17 giugno 1944).

[5] L'unione delle due Corone sopravvisse alla secessione della Svezia, ma si interruppe quando la Norvegia fu ceduta a Stoccolma all'esito della sconfitta danese nelle guerre napoleoniche, con il già richiamato trattato di Kiel del 14 gennaio 1814.

[6] L'unione tra Svezia e Norvegia, già associate sotto re Magnus IV Eriksson nel XIV secolo e, brevemente, tra il 1449 e il 1450, sotto Carlo VIII Knutsson in opposizione all'Unione di Kalmar, riprese vita dopo il trattato di Kiel e si dissolse il 26 ottobre 1905, con l'abdicazione del re Oscar II, a seguito di un voto del Parlamento norvegese. Il Paese si diede un nuovo sovrano nella persona di un principe danese, che salì al trono con il nome di Haakon VII.

[7] Conquistata dagli svedesi in un clima di crociata, la Finlandia fu costituita in Granducato autonomo sotto la sovranità di Alessandro I Romanov, a seguito dell'occupazione russa, nel 1809. La politica russa fu, via via, sempre più assimilazionista e volta a conculcare le peculiarità culturali e le prerogative politiche del popolo finlandese, fino a che il Paese non dichiarò la propria indipendenza il 6 dicembre 1917.

[8] Il Regno di Danimarca si articola oggi in tre Nazioni: la Danimarca in senso stretto, la Groenlandia e le Isole Fær Øer, queste ultime due con un ampio margine di autonomia, pressoché totale per quanto attiene gli affari interni, e propri organi di governo. Le Isole Fær Øer, che già dal XIX secolo avevano riacquistato la prerogativa di eleggere un'assemblea rappresentativa (*Løgting/løgtingið*) hanno ottenuto l'autogoverno nel 1948, dopo che un *referendum* aveva dato esito favorevole all'indipendenza del territorio, sebbene questo non fosse poi riconosciuto dal Governo danese; e l'hanno vista ampliarsi nel 2005. La Groenlandia ha dovuto attendere il 1950 per poter avere un proprio *Landsråd*, che, da organo provinciale, ha visto ampliare le sue attribuzioni in senso parlamentare nel 1978, trasformandosi in *Landstinget*; dopo l'entrata in vigore delle nuove norme ampliative dell'autogoverno, nel 2009, l'assemblea ha assunto il nome *inuit* di *Inatsisartut*. Si devono sottolineare due aspetti: l'orgine storica diretta dell'autonomia nell'esperienza del temporaneo distacco dalla madrepatria occupata dai tedeschi durante

Questa comunità di Nazioni presenta diversi profili di omogeneità, particolarmente sul piano religioso (sono tutti, storicamente, di confessione luterana); linguistico (con l'eccezione della Finlandia, dove pure insiste una significativa minoranza svedese, gli altri Paesi hanno lingue di ceppo germanico settentrionale, derivate dal norreno, con margini di mutua intellegibilità); socio-politico (hanno condiviso, in modo diverso, l'esperienza della socialdemocrazia almeno dal secondo dopoguerra, e sono ai primi posti nel mondo per gli indici di sviluppo umano e di libertà e apertura politica).

Sul piano giuridico, ciò che accomuna queste esperienze in una specifica famiglia giuridica che, in qualche modo, sfugge alla dicotomia tra *civil law* e *common law*, è non soltanto una storia comune che, da un lato, esalta il formante legislativo in un'epoca anche molto antica (è il caso delle *landskapslagar* adottate nelle province e delle *stadslagar* adottate nelle città durante il basso Medioevo), pur nella refrattarietà all'esperienza della codificazione; e, dall'altro, presenta, fin dal XIX secolo, significative esperienze di cooperazione e di integrazione ordinamentale nel senso dell'armonizzazione e del coordinamento degli istituti di diritto positivo[10].

2. Tutto quanto si è riportato in estrema sintesi consente di parlare di una tradizione costituzionale comune particolarmente stretta e giustifica una trattazione congiunta di questi ordinamenti, per quante siano le differenze di ordine costituzionale tra essi[11]. È ciò che, tuttavia, mancava, in lingua italiana,

---

la Seconda guerra mondiale, che, per altro verso, avrebbe portato all'indipendenza islandese; la resistenza all'integrazione nell'Unione europea, di cui i due territori non fanno parte, in quanto le Fær Øer non hanno mai aderito all'Unione, mentre la Groenlandia la ha lasciata nel 1985.

[9] Le Isole Åland, di lingua svedese, sono appartenute al Granducato di Finlandia fino alla dissoluzione dell'Impero russo. Furono poi occupate dalla Germania e reclamate dalla Svezia. La Società delle Nazioni riconobbe la sovranità finlandese sulle Isole con la convenzione di Parigi del 1921, in cambio di garanzie di autonomia speciale. Oggi dispongono di un proprio Parlamento (*lagting*) e fanno parte dell'Unione europea.

[10] In italiano, introduce allo studio della tradizione giuridica dei paesi nordici A. SIMONI, F. VALGUARNERA, *La tradizione giuridica dei Paesi nordici*, Giappichelli, Torino, 2008.

[11] Si possono citare almeno tre grandi differenze. Una è in punto di forma di governo: come è noto, Danimarca, Norvegia e Svezia hanno conservato un sistema monarchico-parlamentare, mentre Islanda e Finlandia sono Repubbliche, nelle quali, peraltro, il presidente è eletto direttamente dal popolo. Sul piano della "generazione" a cui appartengono le rispettive Costituzioni formali, si deve segnalare che la *Grundlov* norvegese è molto antica, essendo ancora quella adottata il 16 maggio 1814 dall'Assemblea costituente di Eidsvoll; per quanto ampiamente rivista, da ultimo nel

prima dell'apparizione del volume *Parlamentarismi nordici* di Paolo Bianchi[12], che qui si recensisce. L'opera, edita dall'Editoriale scientifica di Napoli nella collana della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Camerino, è uscita nel 2022, qualche anno dopo che lo stesso Autore aveva approfondito il tema nell'ambito del manuale collettaneo a cura di Paolo Carrozza, Alfonso Di Giovine e Giuseppe Franco Ferrari[13].

Il lavoro non rappresenta una sintesi di tutti gli aspetti del costituzionalismo nordico, ma presenta ampi profili ricostruttivi circa la forma di governo, con particolare riguardo al ruolo del Parlamento. Questo, a giudizio dell'Autore, giustifica precipuamente l'interesse per il lettore italiano. Scrive Bianchi che, di fronte al luogo comune della crisi forse irreversibile dell'istituto parlamentare e, più nello specifico, alla crescente sfiducia nella capacità delle assemblee elettive di rappresentare un luogo di efficace proiezione delle istanze popolari, di definizione della decisione politica attraverso la mediazione, di efficace risoluzione del conflitto insito nella società pluralista, «gli stati nordici si pongono in contraddizione per molti aspetti, per altri presentano soluzioni che si sono rivelate, ad oggi, efficaci» (p. 13).

Il contributo si fa dunque apprezzare, in primo luogo, per il portato informativo che consegna al pubblico di lingua italiana, attraverso un quadro preciso e puntuale di riferimenti al diritto positivo e all'esperienza storica, anche

---

1953, è una Costituzione votata ottocentesca anche la *Grundlov* danese, approvata il 5 giugno 1849; la *stjórnarskrá* islandese è quella dell'indipendenza, datata 17 giugno 1944, essendo falliti i tentativi per una sua revisione nel secondo decennio del XXI secolo; la vigente *perustuslaki/grundlag* finlandese è entrata in vigore il 1º marzo 2000, sostituendo l'originario complesso di documenti costituzionali varati tra il 1919 e il 1928; polidocumentale è ancora la Costituzione svedese, che si compone di quattro atti (*grundlag)*: il *regeringsform* del 1974 (sulla forma di governo), il *tryckfrihetsförordning* del 1949 (sulla libertà di stampa e il diritto di accesso), lo *yttrandefrihetsgrundlag* del 1992 (sulla libertà di espressione), il *successionsordning* del 1810 (sulla successione al trono). Si deve inoltre notare che, di questi ordinamenti, tre hanno aderito all'Unione europea (la Danimarca nel 1973, la Svezia e la Finlandia nel 1995), con un livello diverso di integrazione (si pensi soltanto all'*opt-out* che la Danimarca mantiene circa l'adozione dell'euro e la partecipazione allo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e al fatto che pure in Svezia non è entrata in circolazione la moneta unica), mentre due rimangono membri dell'Associazione europea di libero scambio (la Norvegia dal 1960, come membro fondatore – al pari di Danimarca e Svezia –, l'Islanda dal 1970; la Finlandia ne ha fatto parte brevemente, essendovi entrata nel 1986).

[12] L'Autore è professore ordinario di Diritto pubblico comparato dell'Università degli Studi di Camerino.

[13] Cfr. P. BIANCHI, *Gli ordinamenti scandinavi*, in P. CARROZZA, A. DI GIOVINE, G.F. FERRARI (a cura di), *Diritto costituzionale comparato*, cit., pp. 327 ss.

attraverso un'ampia bibliografia di opere in lingua inglese, che gli autori dei Paesi nordici hanno redatto con l'esito di consentire una conoscenza dei rispettivi ordinamenti al di là delle barriere rappresentate dalla lingua domestica.

Dopo aver ricostruito le vicende più salienti della storia costituzionale dei cinque Paesi considerati, Bianchi conclude che si può parlare di un «modello nordico» (pp. 60 ss.) di democrazia, caratterizzato da alcuni tratti comuni particolarmente significativi: *(i)* l'antica tradizione assembleare, che, pur con significative soluzioni di continuità, vede una significativa centralità delle istituzioni rappresentative, che si radicano, addirittura, nel passato norreno e che riemergono per orientare il corso degli eventi nei momenti di "svolta storica"; *(ii)* un forte sentimento nazionale, che si sviluppa anche in una dimensione contrastiva rispetto alle mire storiche di altre potenze regionali o di grandi Stati, prima fra tutti la Russia – il che sembra essere tornato di attualità con le tensioni conseguenti alla Guerra russo-ucraina; *(iii)* una vicenda politico-istituzionale non priva di momenti di tensione e di attrito, ma, rispetto ad altre esperienze europee, in sostanza scarsamente conflittuale; *(iv)* l'integrazione democratica veicolata da sistemi di Stato sociale molto avanzati, universalistici e consensuali, dove grande importanza è ricoperta dalle organizzazioni sindacali e datoriali e in cui le forze politiche favoriscono i processi di mediazione.

Ciò giustifica la trattazione unitaria della regione nel volume in oggetto, che si articola nei successivi sei capitoli (un ultimo tratta delle esperienze di autogoverno decentrato), dedicati, rispettivamente: alla descrizione della composizione e articolazione dei Parlamenti nordici; al procedimento legislativo; alla dinamica dei rapporti fiduciari nell'ambito della forma di governo, anche con riferimento al ruolo del capo dello Stato; al contributo degli organi parlamentari al processo di integrazione europea; al ruolo dell'*ombudsman*, figura tanto caratteristica del modello nordico di tutela dei diritti e di controllo sui pubblici poteri; all'influenza dei partiti politici nel sistema democratico. Si passeranno adesso in rapida rassegna i punti salienti di ciascuna parte del testo.

3. I Parlamenti nordici sono, oggi, tutti monocamerali, ma non è sempre stato così. La tensione tra monocameralismo e bicameralismo, con l'eccezione della Finlandia, che elegge il proprio *eduskunta/riksdag* monocamerale sin dal 1906, è significativa soprattutto nella vicenda delle tre monarchie: in essa si proietta il contrasto tra concezioni radicali e liberal-conservatrici della democrazia rappresentativa. Solo dopo la Seconda guerra mondiale sono state soppresse le Camere alte di Danimarca e Svezia, rispettivamente un retaggio del sistema

censitario e un'assise a forte impronta territoriale[14]; più resistente si è rivelato l'originale modello norvegese, mutuato anche dall'Islanda, in cui, per compromesso, il Parlamento eletto unitariamente si sdoppiava in due organi distinti: ma anch'esso è poi tramontato[15].

Al presente, rinviando al testo che si commenta per i dettagli, il panorama parlamentare nordico è così delineato: in Danimarca il *Folketing* (che ha 173 membri, di cui due per ciascuna delle regioni autonome) si articola in 26 commissioni permanenti e ha un presidente di garanzia, scelto tra i parlamentari più esperti, anche di opposizione; in Svezia il *riksdag* (composto da 349 deputati), che ha 15 commissioni permanenti, elegge un presidente dotato di ampi poteri, anche esterni (come l'investitura formale del Governo); lo *Storting* norvegese (di 169 membri) lavora attraverso 12 commissioni permanenti; l'*Alþingi* islandese riparte 63 membri in otto commissioni permanenti; l'*eduskunta/riksdag* della Finlandia ha 200 membri e 16 commissioni permanenti, e rinnova ogni anno l'elezione del presidente. La durata della legislatura è generalmente fissata in quattro anni, in Norvegia è interdetto lo scioglimento anticipato della Camera[16]. I Parlamenti danese, norvegese e islandese conservano la prerogativa di verifica dei poteri, rimessa a una commissione eletta da quello svedese.

I tratti caratteristici del modello di Parlamento nordico, in punto di composizione e articolazione interna, sono individuati da Bianchi, oltreché nel monocameralismo di cui si è già detto: *(i)* nella costituzionalizzazione del sistema elettorale proporzionale[17]; *(ii)* nel forte ruolo delle procedure di controllo

[14] Il *Landsting* danese (soppresso nel 1953) aveva perso le sue peculiarità con l'estensione del suffragio nel 1915. La *första kammare* svedese (abolita nel 1970) era eletta indirettamente dai consigli di città e di contea.

[15] In Norvegia, le due Camere in cui si ripartiva lo *Storting* (un *Lagting* e un *Odelsting* tre volte più numeroso) finivano per rispecchiare l'una la composizione dell'altra, e lavoravano in sessione congiunta per le materie più rilevanti: questo ha favorito la soppressione di un meccanismo ritenuto obsoleto, con la revisione costituzionale del 2007. Ciò era già accaduto in Islanda nel 1991.

[16] In Svezia, in caso di elezioni anticipate, il nuovo Parlamento completa il mandato del precedente.

[17] In Danimarca, il sistema elettorale è comunque temperato in senso maggioritario, con l'attribuzione di 135 seggi in collegi uninominali e di soli 40 in un collegio unico nazionale. In Svezia i seggi sono ripartiti su base proporzionale sia nei singoli distretti (310 seggi) che a livello statale (39 seggi), con una soglia di sbarramento nazionale del 4% (e del 12% nei singoli distretti). La Costituzione norvegese è molto dettagliata in punto di normativa elettorale, e prevede che 150 parlamentari siano eletti in 19 circoscrizioni elettorali corrispondenti alle vecchie contee, mentre i restanti 19 sono scelti a base nazionale, con sbarramento al 4%. Il sistema elettorale islandese, che può essere revisionato soltanto a maggioranza dei due terzi dei membri del Parlamento, è

sull'operato del governo, che si affermano storicamente anche a prescindere dalla lettera del dettato costituzionale, che, in origine, prevedeva soltanto forme di responsabilità individuale dei ministri, in coerenza con i paradigmi del costituzionalismo ottocentesco; *(iii)* l'imputazione di questa funzione di controllo a una "super-commissione" permanente – ciò che esalta la tendenza a fare degli organi parlamentari decentrati sedi non soltanto di decisione legislativa, ma anche di monitoraggio e sindacato ispettivo, con un diverso livello di specializzazione[18].

4. Il procedimento legislativo si definisce, nei Paesi nordici, in assemblee che assumono la natura e le attribuzioni di «luoghi della contrattazione», «non solo per la loro estraneità alla concezione maggioritaria degli istituti democratici, ma anche attraverso l'apertura […] alla società civile» (pp. 145 ss.). Questo si deve alla frequente occorrenza di Governi di minoranza, che devono ricercare i voti per l'approvazione degli specifici provvedimenti in modo puntuale, e che se li vedono accordare al di là di linee di frattura preconcette. Più in generale, il modello scandinavo di democrazia presenta una forte tendenza alla parlamentarizzazione del conflitto sociale, che fa della Camera un luogo di moderazione delle tensioni e di costruzione del consenso. Ne è testimone l'apertura, tipica soprattutto delle commissioni parlamentari, all'ascolto della società civile e dei portatori di interesse, fermo restando che questa tradizione non rende le esperienze in questione esenti dai rischi connessi all'esercizio dell'attività lobbistica.

Sul piano delle regole che disciplinano l'*iter legis* si deve rilevare, come tratto comune, che l'iniziativa può essere esercitata sia dai parlamentari che dall'esecutivo: in generale, la configurazione sostanziale della forma di governo ha reso prevalente quest'ultima tipologia di proposta. Le leggi si approvano attraverso tre letture in Danimarca e Islanda, e due letture negli altri ordinamenti; la Costituzione svedese limita però questo doppio passaggio alle leggi fondamentali e alle disposizioni di principio in materia parlamentare ed ecclesiastica (tra l'uno e l'altro, peraltro, deve intercorrere un'elezione generale); la Costituzione finlandese, invece, prevede tre letture per le leggi costituzionali o che rechino eccezioni alla legge fondamentale: pure in questo caso, il terzo voto deve essere espresso dopo in rinnovo del Parlamento. La Danimarca conosce

proporzionale, con soglia di sbarramento al 5%; la Costituzione prevede un numero di distretti compreso tra sei e sette. In Finlandia i distretti sono 15 e i seggi sono ripartiti con metodo "D'Hondt", con la possibilità, per l'elettore, di esprimere un voto di preferenza.

[18] Con l'eccezione del *Folketing* danese, dove, comunque, la pluralità delle commissioni permanenti sembra assicurare efficaci forme di controllo sull'operato dell'esecutivo.

un'interessante forma di *referendum* abrogativo, sollecitabile da un terzo dei parlamentari ed escluso per alcune materie, tra cui le finanze e i rapporti internazionali: non è previsto, come in Italia, un vaglio giurisdizionale di ammissibilità, ma, come nel Belpaese, è fissato un *quorum* di partecipazione – pari alla maggioranza degli aventi diritto – e si richiede che almeno il 30% degli elettori abbia votato contro la legge. Ma questi sono solo alcuni degli spunti che possono essere tratti dalla lettura delle pagine del capitolo, alle quali si rimanda per ogni altro approfondimento.

5. Il capitolo dedicato al rapporto di fiducia e, di riflesso, alle dinamiche della forma di governo, è molto ampio e ripercorre non soltanto gli istituti di diritto positivo e le convenzioni costituzionali vigenti, ma anche i più significativi snodi storici, remoti e prossimi, attraverso i quali si sono definiti gli assetti attuali. Ancora una volta, non è possibile – e non sarebbe neppure utile a chi volesse approfondire il tema con la lettura del volume di Bianchi – riassumere tutti i dettagli di cui si dà conto nell'opera recensita; si riporta, dunque, per ciascun ordinamento, soltanto qualche interessante spigolatura.

Al pari di molte altre monarchie europee del passato e del presente, quella danese appare, dalla lettera della Costituzione, dotata di ampi poteri secondo un modello riconducibile alla forma di governo costituzionale pura: non è normata la fiducia parlamentare e la pienezza della potestà esecutiva viene fatta risiedere nella figura del sovrano, che conserva pure il potere di sanzione legislativa. Naturalmente, si tratta di un retaggio del passato. Il punto di svolta verso un modello schiettamente parlamentare viene identificato da Bianchi nella formazione del gabinetto del 1901, quando il sovrano, non senza resistenze, acconsentì a rimpiazzare il *konseilspræsident* conservatore Hannibal Sehested con il liberale Johan Henrik Deuntzer, che, nonostante l'inesperienza politica, era il candidato preferito dalla maggioranza parlamentare; e nella crisi istituzionale del 1920 (*påskekrise*), che vide il re destituire il primo ministro a seguito di dissensi sulla questione della riannessione dello Schleswig centrale, salvo dar luogo a manifestazioni popolari di protesta che portarono alle subitanee dimissioni del nuovo incaricato e all'indizione di elezioni anticipate. Ai nostri giorni, il Governo si forma senza necessità iniziale: può essere sfiduciato (a maggioranza assoluta), ma, per contropartita, dispone della possibilità di sollecitare lo scioglimento anticipato della Camera; questo consente la sopravvivenza di esecutivi generalmente di minoranza.

Anche un'altra monarchia in questione, la Norvegia, vede ampi poteri conservati formalmente in capo al re, che continua a presiedere la riunione settimanale solenne del gabinetto (*statsråd*). La forma di governo appare scarsamente razionalizzata: lo *statsminister*, nominato dal monarca, non può

revocare i ministri; solo a partire dalla revisione costituzionale del 2007 è stata formalizzata la possibilità di votare una mozione di sfiducia, mentre non è prevista alcuna fiducia iniziale: l'unico dispositivo fortemente disincentivante rispetto all'ipotesi di "crisi al buio" – che potrebbero essere frequenti in un sistema caratterizzato dalla proporzionale e dalla frequente formazione di esecutivi di coalizione – è dato dalla già richiamata impossibilità di sciogliere anticipatamente il Parlamento.

Tutt'al contrario avviene in Svezia, laddove una Costituzione di impronta fortemente realistica esclude il sovrano da qualsiasi passaggio nel procedimento di formazione del Governo, il cui vertice (lo *statsminister*) viene eletto dal *riksdag* e procede autonomamente alla nomina (e revoca) dei ministri. Ne discende che, sul ministro di Stato, si accentra la definizione dell'indirizzo politico. Il gabinetto, fatti salvi i casi di crisi extraparlamentare, può subire la sfiducia della Camera: una determinazione che, pure, ha avuto esito positivo in una sola occasione, nel 2021. In tale circostanza, particolarmente approfondita da Bianchi, all'esito del voto contrario alla permanenza in carica del Governo del socialdemocratico Stefan Löfven, si è insediato un esecutivo di minoranza presieduto dallo stesso esponente poltico, il quale, tuttavia, presto ha rassegnato le dimissioni: gli è succeduta la compagna di partito Magdalena Andersson, che, sconfitta sull'approvazione del bilancio di previsione per il 2022, è stata rinviata al voto della Camera dal presidente del *riksdag*, evitando una nuova sfiducia per un solo parlamentare di differenza.

L'impostazione originaria della forma di governo islandese mima quella della Costituzione formale danese, in cui è il capo dello Stato a nominare un Governo che non ha bisogno di fiducia, e che, solo in via di convenzione costituzionale, può essere sfiduciato. Solo in un caso, nel 1950, si è verificata questa eventualità, mentre i partiti hanno dimostrato una buona propensione al formare coalizioni funzionali. D'altro canto, è il ministro presidente (*forsætisráðherra*) e non il presidente (*forseti*) a scegliere i ministri, l'istituto del capo dello Stato avendo acquisito una connotazione non partigiana e consensuale, votata all'esercizio di poteri di garanzia. Questo aspetto, per Bianchi, consente di configurare il sistema come un «semipresidenzialismo apparente», in quanto «oggi un presidente che volesse esercitare appieno le proprie prerogative si porrebbe al di fuori della costituzione» (pp. 184 ss.).

Anche la Finlandia ha una forma di governo di impostazione originariamente semipresidenziale, in cui, però, il capo dello Stato ha perso progressivamente una quota della sua autorità esecutiva, soprattutto con il passaggio da un sistema di elezione indiretto alla designazione a suffragio universale, nel 1994: un contrappeso che, tuttavia, non priva il presidente (*presidentti/president*) del potere di indirizzo politico estero e militare, temperato a sua volta dalle

attribuzioni del Governo in materia eurounitaria. Nel 2000, tuttavia, il capo dello Stato ha perso il potere di designare il gabinetto: oggi il ministro capo (*pääministeri/statsminister*) viene eletto dall'*eduskunta* con una procedura che vede, in prima battuta, votare il nome proposto da presidente, che deve essere approvato a maggioranza assoluta, e che, in caso di fallimento dei primi due tentativi, viene scelto a maggioranza semplice in una votazione senza candidature preliminari; successivamente, il Governo presenta al Parlamento il proprio programma, che è soggetto a un voto di fiducia iniziale, il quale deve rinnovarsi in caso di modifiche sostanziali alla composizione dell'esecutivo. Sempre il Parlamento deve oggi esprimere un parere sul proprio scioglimento anticipato, che avviene su proposta del ministro capo.

In definitiva, conclude Bianchi, tutti gli ordinamenti considerati, malgrado le premesse riposte nel testo costituzionale possano suggerire altrimenti, hanno vissuto una vicenda storica di crescente parlamentarizzazione, anche se il capo dello Stato, soprattutto in Finlandia, e con l'eccezione della Svezia, continua a esercitare una funzione di moderazione attiva, più o meno ampia a seconda della capacità del sistema di autoregolarsi. Si deve altresì sottolineare il carattere "negativo" del parlamentarismo nordico, che dà luogo a frequenti esperienze di Governo di minoranza (con l'eccezione della Finlandia negli anni più recenti): la definizione dell'indirizzo politico passa, pertanto, per necessari ampi compromessi, che determinano un bilanciamento del peso istituzionale, altrimenti molto ampio, attribuito al primo ministro.

6. Quello che è quasi un luogo comune del discorso costituzionalistico, vale a dire il fatto che il processo di integrazione eurounitaria abbia determinato l'«erosione delle attribuzioni dei parlamenti» (p. 209), con l'accentramento del polo fondamentale della decisione politica nel plesso governativo, il solo legittimato a esprimere pienamente la volontà nazionale nei consessi eurounitari, è oggetto di attenzione da parte di Bianchi nel capitolo dedicato al ruolo delle istituzioni rappresentative rispetto all'Unione europea. Sono oggetto di speciale approfondimento gli «strumenti adottati dalle assemblee legislative nordiche per contenere l'erosione di potere a vantaggio degli esecutivi e il trasferimento di competenze dal livello statale all'UE» (*ibidem*).

In particolare, il Parlamento danese, che appartiene al primo ordinamento ad aver aderito all'Unione tra quelli considerati, ha saputo imporre il proprio ruolo di controllo sull'operato del Governo in sede eurounitaria, rappresentando il più forte, forse, tra tutti i ventisette organi legislativi degli Stati membri. L'esecutivo, infatti, deve concordare la propria posizione politica, da esprimere in seno al Consiglio europeo, con la competente commissione parlamentare (*Europaundvalget*), che, peraltro, ha progressivamente intrapreso un'opera di

coinvolgimento delle altre commissioni, che esprimono pareri obbligatori ma non vincolanti. Il Parlamento danese è stato, inoltre, pioniere nell'istituzione di un ufficio di rappresentanza a Bruxelles, mentre i membri della commissione incontrano mensilmente, senza formalità, i membri del Parlamento europeo eletti nel Paese.

Il modello di controllo danese è stato successivamente imitato da molti Paesi di più recente accessione all'Unione, tra cui la Svezia e la Finlandia. Nel primo caso, il comitato parlamentare competente (*EU-nämnden*) condivide i poteri di indirizzo e controllo rivolti al Governo con le altre commissioni di merito, e, in particolare, con quella per gli affari costituzionali (*konstitutionsutskott*), che funge da "guardiana" del rispetto del principio di sussidiarietà. Un compito rimesso alla cosiddetta Grande commissione finlandese (*suuri valiokunta/stora utskott*), che si affianca alla commissione per gli affari esteri (*ulkoasiainvaliokunta/utrikesutskott*), che si esprime nelle materie di politica estera e di sicurezza e sulla revisione dei trattati.

Molto meno centrale il ruolo dei Parlamenti rispetto al processo di integrazione nei due Stati che non fanno parte dell'Unione europea. Per quanto riguarda l'Islanda, se è vero che la Camera può esprimersi con pareri relativi ai provvedimenti che derivano dall'adesione del Paese allo Spazio economico europeo, occorre osservare come un voto contrario «porterebbe non alla modifica delle disposizioni contestate, ma a mettere in discussione il ruolo dell'Islanda nell'EEA e più in generale i suoi rapporti con l'Unione» (p. 229): ciò ha rafforzato il peso delle strutture burocratiche, chiamate a dare «applicazione diretta alle norme UE senza i contrappesi previsti dai trattati europei e dalla normativa derivata» (*ibidem*). Considerazioni sostanzialmente analoghe valgono per la Norvegia, che, pure, ha saputo ritagliarsi un ruolo significativo, benché esterno, nell'ambito dei procedimenti di cooperazione interparlamentare: la Conferenza degli organi specializzati in affari comunitari, la Conferenza interparlamentare per la politica estera e di sicurezza comune e la politica di sicurezza e difesa comune, la rappresentanza permanente presso il Parlamento europeo.

7. I capitoli dedicati al ruolo dell'*ombudsman* e a quello dei partiti politici sono più brevi e, a differenza degli altri, non sono articolati per Paesi. Tuttavia, dal punto di vista metodologico, ne seguono l'impostazione, sospesa tra storia e diritto positivo. Si tratta degli attori più caratteristici, che contribuiscono a definire un modello peculiare di forma di Stato e di governo, al di là dei classici poli del sistema formale dei poteri. La loro natura è chiaramente quella di organi di intermediazione: da un lato, infatti, l'*ombudsman* ha, oggi, il compito di «verificare, su istanza del cittadino che ritiene di aver subito un abuso, l'operato

dell'amministrazione pubblica», con il potere di «emanare sanzioni e imporre l'adozione degli atti richiesti» (p. 235); dall'altro, i partiti si impongono, nel modello nordico, come cardini della vita civile e politica dell'ordinamento, garantendo il funzionamento delle istituzioni.

Sul piano storico, Bianchi ricorda che le origini dell'istituto dell'*ombudsman* risalgono alle istanze di controllo assembleare sull'operato della Corona nella Svezia sin dall'età moderna. La monarchia svedese, infatti, ha una lunga tradizione di organi di controllo della pubblica amministrazione, che emanano dall'esecutivo e che sono stati, via via, posti sotto il controllo del Parlamento[19]. Uno di questi è l'istituto dell'*ombudsman*, che, fin dal XVIII secolo, si associava alla carica di *justiekansler*, di nomina regia, con funzioni di consulenza legale della Corona e di controllo sull'amministrazione della Giustizia. Nel 1809, fu affiancato da un omologo designato dal Parlamento, con funzioni di controllo sull'attività amministrativa, «istituendo da subito un nesso tra potestà legislativa e verifica degli eventuali inadempimenti amministrativi» (p. 240).

Oggi, l'*ombudsman* svedese è un ufficio che è stato imitato dalla Finlandia (*oikeusasasiamies*), sin dal 1920, e, successivamente, dalla Danimarca (1953), con le sue nazioni autonome, dalla Norvegia (1962) e dall'Islanda (*umboðsmaður*, 1987). Si tratta di organi collegiali (in Svezia, Finlandia, Islanda, eventualmente Danimarca) o monocratici, che possono avere (in Svezia e Finlandia) un controllo esteso anche all'attività degli uffici giudiziari, e che operano potendo irrogare sanzioni oppure (in Islanda, Norvegia, Danimarca) esclusivamente con l'emanazione di pareri e con la formulazione di un'autorevole relazione annuale al Parlamento. In tutti i casi, tranne l'Islanda, l'ufficio è ormai previsto direttamente dalla Costituzione.

Per quanto riguarda, invece, il ruolo dei partiti politici, tradizionalmente, il modello politico nordico prevede, almeno a partire dal secondo dopoguerra, cinque formazioni principali: un partito socialdemocratico e uno conservatore che si alternano al governo, un partito di centro agrario, e due forze alle rispettive estreme. L'elettorato, per lunghi anni, ha garantito un quadro di forte stabilità, rispetto al quale emergeva una più frequente preminenza delle formazioni di sinistra moderata, dal più elevato potenziale di coalizione, vista la rivalità strutturale tra centristi e conservatori, espressione di un elettorato moderato, molto diverso gli uni dagli altri: rurale e provinciale, oppure borghese e urbano. Questo quadro si è via via disgregato, con l'avvento di formazioni ecologiste e populiste di destra.

[19] È il caso, ad esempio, del controllo sui conti pubblici, affidato, sin dal 1530, a un ufficio di nomina governativa (dal 1680 denominato *statskontor*), al quale sarebbe stato affiancato, già dal 1867, un omologo designato dal Parlamento (*riksdagens revisorer*): fino alla fusione dei due organi a partire dal 2003.

Bianchi rileva come la regolamentazione legislativa dei partiti, malgrado il ruolo importantissimo che giocano nella vita pubblica, sia generalmente debole. Questo si riflette anche sulla disciplina delle campagne elettorali (con l'eccezione della Finlandia, che si è data una compiuta disciplina anche in punto di finanziamento alla politica), mentre gli strumenti di legittimazione più attuali, quali le primarie, non sono normati dalla legislazione statale. Il ricambio nelle compagini rappresentative appare generalmente scarso, ma, per Bianchi, il rimedio di una scelta dal basso dei candidati non può essere considerato del tutto positivamente, in quanto «il meccanismo delle primarie incentiva ulteriormente la personalizzazione della politica, rafforzando le candidature dei notabili locali e indebolendo sia l'influenza delle strutture centrali dei partiti che la loro capacità di progettare politiche coerenti a livello statale» (p. 257).

8. In conclusione del presente scritto, si possono muovere alcune considerazioni, più riassuntive che conclusive, essendo lo stesso lavoro di Bianchi animato da uno spirito prevalentemente ricostruttivo e non sempre incline a esprimere giudizi sistematici sulle dinamiche oggetto di analisi: le opinioni dell'Autore, per altro verso, sono espresse con particolare puntualità rispetto al rendimento di singoli istituti o prassi. Il dettaglio dell'esposizione e il carattere approfonditamente informativo del testo ne rappresentano, del resto, gli elementi di maggior valore, e lo rendono utile anche come strumento di consultazione o di integrazione di altre trattazioni, che, come detto in apertura, dedicano meno spazio agli ordinamenti nordici. Bianchi rifugge, salvo motivate eccezioni, dalla tentazione di impostare parallelismi con l'esperienza italiana – e, del resto, questi ultimi potrebbero risultare forzati o impropri: qui non si cercherà di rimediare a quella che non è una lacuna, ma ci si limiterà a qualche spunto finale che tenga conto anche delle lezioni che possono derivare dall'indagine dell'esperienza scandinava rispetto ad alcuni dei temi più salienti nel dibattito politico e costituzionalistico dello Stivale.

Per quanto attiene al tipo di Stato, non è facile instaurare dei paragoni solidi tra esperienze tradizionalmente inquadrate nel modello unitario e quella italiana, che è uno dei prototipi della regionalizzazione. Si tratta di due configurazioni profondamente diverse; solo con alcune forzature si potrebbero assimilare i modelli di autogoverno previsti per regioni della Danimarca e della Finlandia a quelli di autonomia speciale disciplinati dalla Costituzione italiana, pur se è vero che ne condividono, in un certo senso, le radici storiche – vuoi le tensioni derivanti dalla ridefinizione dei confini dopo la Grande guerra, vuoi l'insorgere di movimenti indipendentisti all'esito del secondo conflitto mondiale[20]. Del resto,

[20] Sull'origine storica dell'autonomia speciale in Italia, cfr. ora M. COSULICH, *L'attuazione delle autonomie speciali*, in G.P. DOLSO, P. GIANGASPERO, A.

soprattutto nel caso delle autonomie associate alla Danimarca, la dipendenza dai trasferimenti dal centro rappresenta ancora oggi un significativo contrappeso alle istanze di maggiore devoluzione e di arricchimento degli strumenti di autogoverno: questa irrisolta tensione, tra ideali di autonomia e fabbisogno di risorse, si ritrova anche nel dibattito pubblico italiano[21], ma, nei Paesi scandinavi, si affianca a reali tensioni indipendentistiche, fomentate anche dalla situazione internazionale[22].

Sul piano del ruolo del parlamentarismo per la definizione della forma di Stato, si può rilevare come anche il modello italiano, per i lunghi decenni del primo sistema dei partiti, abbia conosciuto tratti consensuali e consociativi, salvo poi evolvere in senso maggioritario[23]: ciò che la costituzionalizzazione della proporzionale nelle esperienze nordiche sembra, almeno per il momento, scongiurare, nonostante che anche in queste esperienze la fine della Guerra fredda e il successivo intensificarsi del cammino di integrazione eurounitario abbiano catalizzato profondi mutamenti rispetto a un quadro politico molto stabile.

D'altra parte, all'intersezione tra dinamiche della forma di Stato e di governo, si deve precisare che le condizioni poste dalla Costituzione formale italiana hanno impedito la conservazione di un sistema consensuale, una volta tramontato un sistema dei partiti che fosse spontaneamente in grado di conservarlo: una conseguenza della scarsa razionalizzazione del sistema – che, ad esempio, non prevede la possibilità di formare esecutivi di minoranza se non esponendoli a rischi di instabilità, potendosi votare la sfiducia a maggioranza semplice[24].

CONZUTTI (a cura di), *Le stagioni del regionalismo italiano*: atti del seminario, Trieste, 6 dicembre 2024, Editoriale scientifica, Napoli, 2025, pp. 33 ss.

[21] Cfr., tra le moltissime, riflessioni come quelle di G. RIVOSECCHI, *L'autonomia finanziaria tra crisi economica, pandemia e regionalismo differenziato*, in A. ALBERTI, S. PAJNO (a cura di), *Seminari sulle autonomie territoriali*, Jovene, Napoli, 2024, pp. 267 ss., anche con riferimento alle ipotesi di autonomia differenziata di cui all'art. 116, comma 3, Cost.

[22] Ciò vale soprattutto per la Groenlandia. Tra i contributi recentissimi in italiano, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, cfr. M. MAZZA, *La Groenlandia tra autonomia, accordo di associazione e piena indipendenza (con alcune osservazioni comparative)*, in *Dpce online*, 1, 2025, pp. 67 ss.; C. ROTELLI, *La Groenlandia tra aspirazioni indipendentiste e fragilità geopolitiche*, in *Nomos*, 3, 2025.

[23] Sul consociativismo come tratto genetico della democrazia italiana, cfr. ora R. ROMANELLI, *L'Italia e la sua Costituzione. Una storia*, Roma-Bari, Laterza, 2024, spec. pp. 175 ss.

[24] Cfr. le considerazioni di R. D'ALIMONTE, *La fiducia ostacola il governo di minoranza*, in L. DE SIO, M. CATALDI, F. DE LUCIA (a cura di), *Le elezioni politiche 2013*, Cise, Roma, 2013, pp. 175 ss.

Sempre sul terreno della forma di governo, si osserva inoltre come uno degli elementi fondamentali su cui si innesta la funzionalità del sistema parlamentare è la figura del capo dello Stato, per come ridefinita dalle convenzioni costituzionali e dalla prassi. Da un lato, l'esercizio delle prerogative formali è fortemente condizionato da un'interpretazione molto restrittiva delle possibilità di intervento attivo e discrezionale, che è stata codificata solo in Svezia; dall'altro, sempre con questa eccezione, la presenza di una figura capace di assicurare la continuità nei momenti di crisi, riespandendo il portato delle proprie attribuzioni, rappresenta un elemento di garanzia molto forte e consente di sdrammatizzare la portata delle periodiche, inevitabili rotture del quadro politico, altrimenti caratterizzato dalla generale preminenza del primo ministro. Anche se il presidente della Repubblica italiana non può essere assimilato a nessuno degli omologhi scandinavi – non ai monarchi, ovviamente, ma neppure ai presidenti islandese e finlandese, che sono eletti direttamente – è evidente che, lungo tutta la storia repubblicana, esso abbia saputo utilmente riservarsi e conservare ampie attribuzioni, quale istituzione di compensazione e di regolazione del circuito democratico[25].

Quelle che si sono appena esposte sono, come detto, solo alcune suggestioni: altre se ne potrebbero elencare. Ma, forse, sono sufficienti per confermare l'importanza della comparazione e dello sforzo compiuto nella monografia di Bianchi: che, in coerenza con il dettato della prima "tesi di Trento", conduce, attraverso «l'acquisizione di una migliore conoscenza dei dati» ai «risultati considerevolissimi» di consentire di apprezzare – senza provincialismi interpretativi – i punti di forza e di debolezza non soltanto del modello preso in esame, ma anche di quello nel quale si è formato il lettore, che, opportunamente stimolato, potrà autonomamente acquisire una consapevolezza maggiore sul proprio ordinamento[26].

[25] Tra le ricostruzioni sistematiche più recenti, cfr. almeno O. CHESSA, *Il Presidente della Repubblica parlamentare. Un'interpretazione della forma di governo italiana*, Jovene, Napoli, 2010; M. LUCIANI, *Un giroscopio costituzionale. Il Presidente della Repubblica dal mito alla realtà (passando per il testo della Costituzione)*, in *Rivista Aic*, 2, 2017; E. FURNO, *Il Presidente della Repubblica al tempo delle crisi*, Editoriale scientifica, Napoli, 2021.

[26] Le "tesi di Trento" si leggono, tra l'altro, in A. GAMBARO, R. SACCO, P.G. MONATERI, *Comparazione giuridica*, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, vol. III, Utet, Torino, 1998, pp. 47 ss.